



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 702 del 2006, proposto da Terranova Paola Linda, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Campo, con domicilio eletto presso l'Avv. Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello n.40;

***contro***

Ministero per le Politiche Agricole, Corpo Forestale dello Stato, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

***nei confronti di***

Saladino Giuseppe, Lepre Salvatore, Garofalo Giuseppe, Sacco Giuseppe, Vacca Salvatore, Scancarello Bartolo, Cavoli Mariano M., Mancuso Teresa, Gennaro Fabrizio, Pecoraro Carmelo, Callotta Giacomo, Giovino Calogero, Noto Matteo, Capodici Vicenza A.G., Meli Alessandro, Lucchese Rodolfo, Perlongo Paolo, Riggio Gioacchino, Bellavia Sabrina;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento n. 31595/05 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale è stata respinta l'istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma V L. 104/92;

della nota n. 259 dell'11/01/2006, pervenuta il 14/01/2006, del Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Reggio Calabria, con la quale è stata data comunicazione alla ricorrente del provvedimento del Capo del Corpo Forestale dello Stato prima indicato;

del provvedimento, del quale non si conoscono numero e data, con il quale l'Assistente del Corpo Forestale dello Stato Saladino Giuseppe è stato trasferito dal Comando Stazione Cites Dogana di Catania al Comando Stazione Cites Dogana di Palermo a far data dall'inizio del mese di febbraio;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il Vice Sovrintendente Lepre Salvatore è stato trasferito dal Comando di Stazione Forestale di Stio (Sa) al Nucleo Operativo Cites di Palermo, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale l'Agente scelto Garofalo Giuseppe è stato trasferito dal Comando Stazione Forestale di Borgo Val di Taro (Pr) al Nucleo Operativo Cites di Palermo, a far data dal 1° settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il Sovrintendente Capo Sacco Giuseppe è stato trasferito dal posto fisso di Basilicò UTB (RC) al Nucleo Operativo Cites di Palermo a far data dal 1° settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il Vice Sovrintendente Vacca Salvatore è stato trasferito dal Comando Provinciale del C.F.S. di Reggio Calabria al Nucleo Operativo Cites di Palermo, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale l'assistente capo Cavoli Mariano M. è stato trasferito dal Comando Provinciale del C.F.S. di Reggio Calabria al Nucleo Operativo Cites di Palermo, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il Vice Sovrintendente Mancuso Salvatore è stato trasferito dal Comando Provinciale del C.F.S. di Ravenna al Nucleo Operativo Cites di Palermo, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 2 Agosto 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale l'agente Gennaro Fabrizio è stato trasferito dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente – Sede staccata di Reggio Calabria al Comando Stazione Cites Dogana di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi Cites di Palermo, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il Vice Sovrintendente Pecoraro Carmelo è stato trasferito dal Nucleo Operativo Cites di Somma Lombardo (Va) al Nucleo Operativo Cites di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale l'agente scelto Callotta Giacomo è stato trasferito dal Comando di Stazione Forestale di Pisciotta (Sa) all'Nucleo Operativo Cites di Palermo, Sezione staccata di Punta Raisi, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il l'agente scelto Giovino Calogero è stato trasferito dal Comando Regionale del C.F.S. della Calabria - Reggio Calabria al Nucleo Operativo Cites di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il Vice Sovrintendente Noto Matteo è stato trasferito dall'Ispettorato Generale di Roma al Nucleo Operativo di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale l'assistente Capodici Vincenzo è stato trasferito dal Nucleo Operativo Cites di Napoli Bis (Na) al Nucleo Operativo Cites di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale l'agente scelto Lucchese Rodolfo è stato trasferito dal Comando Regionale del C.F.S. di Reggio Calabria al Nucleo Operativo Cites di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il Vice Sovrintendente Perlongo Paolo è stato trasferito dal Comando Provinciale del C.F.S. di Reggio Calabria al Nucleo Operativo Cites di Palermo, sezione staccata di Punta Risi, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale il l'agente scelto Riggio Gioacchino è stato trasferito dal Comando Stazione Forestale di Camaiole (LU) al Nucleo Operativo Cites di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi, a far data dal 1 settembre 2007;

del provvedimento del 26 luglio 2007, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con il quale l'assistente Bellavia Sabrina è stato trasferito dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente – sezione staccata di Reggio Calabria al Nucleo Operativo Cites di Palermo, sezione staccata di Punta Raisi, a far data dal 1 settembre 2007;

di ogni altro atto o provvedimento presupposto o comunque connesso ed allo stato non noto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per le Politiche Agricole;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corpo Forestale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 29.03.2006 Terranova Paola Linda, premesso di prestare servizio nel Corpo Forestale dello Stato con il grado di Agente e di essere in organico al Comando Stazione di Oppido Mamertina; che con istanza del 30.5.2005 aveva richiesto di essere trasferita al Comando Stazione Cites Dogana di Palermo o presso la sezione staccata del predetto comando esistente all'aeroporto Falcone – Borsellino; che a supporto della propria domanda aveva indicato la necessità di svolgere la propria attività in una sede quanto più vicina possibile alla città (Trapani) ove viveva la madre, persona handicappata con situazione di gravità per come riconosciuto dall'apposita Commissione medica, in quanto tale bisognosa di continua assistenza; che per accudirla era stata costretta a richiedere il collocamento in aspettativa per motivi familiari e senza diritto a retribuzione a far data dal 16.1.2005; che la propria richiesta era stata respinta per ragioni di esubero presso le sedi richieste; che in seguito l'Amministrazione aveva trasferito altro dipendente con ciò contraddicendo il diniego oppostole; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento di diniego di trasferimento deducendone l'illegittimità per 1)

eccesso di potere per difetto di presupposti e incongrua rappresentazione dei fatti, non essendovi presso i comandi richiesti personale con il grado rivestito dalla ricorrente ed essendo esso comunque scarso; 2) eccesso di potere per contraddittorietà con altri provvedimenti - illogicità manifesta, per avere l'Amministrazione trasferito altro soggetto richiedente in seguito al diniego opposto; 3) eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di legge art. 33, comma V, L. n. 104/1992, non avendo l'Amministrazione tenuto conto dei benefici accordati alla ricorrente dalla legge 104/1992.

Si sono costituite le Amministrazioni resistenti senza depositare memoria scritta.

Con ordinanze del 12 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 il Presidente ha ordinato alle predette Amministrazioni la produzione in giudizio della documentazione utile ai fini della decisione.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti ed ai controinteressati e depositato il 21 maggio 2008, la ricorrente ha impugnato gli altri provvedimenti di cui in epigrafe di trasferimento dei controinteressati, lamentandone l'illegittimità per: 1) violazione di legge – art. 3 L. n. 241/1990 – difetto di motivazione, non avendo l'Amministrazione motivato sulla prevalenza dell'interesse dei controinteressati rispetto a quello della ricorrente; 2) eccesso di potere – illogicità manifesta – violazione del principio di buona amministrazione, avendo l'Amministrazione provveduto al trasferimento in spregio al principio della priorità della domanda.

All'udienza del 27 ottobre 2009 il ricorso, su istanza dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

La ricorrente, Agente del Corpo Forestale dello Stato in servizio presso il Comando Stazione di Oppido Mamertina si duole, in primo luogo, dell'illegittimità

del diniego di trasferimento (richiesto ex art. 33, comma V, l. 104/1992 presso il “C.I.T.E.S. di Palermo, porto o aeroporto, qualsiasi ufficio del Corpo Forestale dello Stato di Palermo”, così nell’istanza di trasferimento avanzata) motivato sulla base di un’asserita “situazione di esubero di personale presso le sedi richieste” (così nel provvedimento impugnato).

Secondo l’assunto della ricorrente l’illegittimità, sia pure sotto i diversi profili dedotti, deriverebbe del fatto che successivamente al provvedimento di diniego l’Amministrazione avrebbe provveduto a trasferire svariati suoi colleghi presso le sedi da essa richieste, con ciò dimostrando la infondatezza della motivazione (esubero) posta alla base del detto diniego.

Osserva il Collegio che la tesi non può essere condivisa, poiché il fatto che l’Amministrazione, successivamente all’istanza della ricorrente, abbia trasferito altri dipendenti non dimostra affatto che al momento della detta istanza non vi fosse realmente una situazione di esubero nel prosieguo venuta meno.

Il ricorso, invece, è fondato con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti di trasferimento di cui in epigrafe sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.

Nel provvedimento di diniego di cui si è detto sopra l’Amministrazione, dopo avere indicato le ragioni del rigetto nell’esubero di personale tout court e senza fare analitico riferimento al ruolo ed alla funzione ricoperta dalla ricorrente ed alle piante organiche delle sedi richieste, si è riservata di “rivalutare l’istanza non appena saranno superate le condizioni ostative all’accoglimento della stessa, ferma restando la necessità dei requisiti normativamente prescritti”.

Nonostante tale riserva – imposta dal rispetto della preferenza assoluta sancita dall’art. 33, comma V legge 104/1992 per i soggetti che assistono con carattere di continuità i familiari portatori di gravi handicap – l’Amministrazione, per come emerso dall’istruttoria, ha provveduto negli anni successivi a trasferire presso le

sedes richieste dalla ricorrente svariatidipendenti, anche con profili funzionali omologhi a quelli della stessa (agente Gennaro ed agenti scelti Garofalo, Callotta, Giovino, Lucchese e Riggio), senza in alcun modo motivare in ordine agli eventuali motivi che l'hanno indotta a non assegnare almeno uno dei posti resisi vacanti alla ricorrente, la cui istanza, a parità di omogenità di mansioni richieste, per legge deve essere evasa prioritariamente anche con riferimento a domande precedenti.

Ferma restando, dunque, la legittimità dei trasferimenti di soggetti aventi gradi e ruoli all'evidenza non omogeni rispetto alla ricorrente rispetto ai quali non può valere la sopra detta priorità, deve procedersi per contro all'annullamento di quelli degli agenti di cui sopra (Garofalo Giuseppe, Gennaro Fabrizio, Callotta Giacomo, Giovino Calogero, Lucchese Rodolfo e Riggio Gioacchino), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, nel rispetto della portata precettiva della presente statuizione.

Le spese di lite vengono poste a carico dell'Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Sezione Prima, accoglie in parte e nei sensi di cui in parte motiva il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti di trasferimento riguardanti gli agenti Garofalo Giuseppe, Gennaro Fabrizio, Callotta Giacomo, Giovino Calogero, Lucchese Rodolfo e Riggio Gioacchino, di cui meglio in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00 in favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 e del 24.11.2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO